

CNEL – Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro
Ufficio II di supporto agli organi collegiali

BIOPRATERAPEUTI - A.N.B.I.

(Associazione Nazionale Biopranoterapeuti Italiani)

-

Scheda tecnica per l'emanazione del parere del CNEL

Premessa metodologica	2
Documenti allegati	3
Integrazioni	3
Requisiti richiesti dal decreto	4
Requisito a).....	5
Requisito b).....	6
Requisito c)	8
Requisito d).....	9
Requisito e).....	10
Requisito f)	11
Requisito g).....	12
Riscontro finale	13

Premessa metodologica

L'art. 26 del decreto legislativo 9 novembre 2007 n. 206 indica i requisiti che le associazioni di professioni non regolamentate devono possedere per aspirare ad essere consultate dal Ministero della giustizia nel caso si debbano elaborare delle piattaforme comuni. Il parere del CNEL non è quindi finalizzato ad alcun riconoscimento delle associazioni, ma esclusivamente a valutare il possesso di tali requisiti per le finalità indicate dalla norma.

Nel rigoroso e indefettibile rispetto dei criteri dettati dal citato decreto, il CNEL svolgerà le istruttorie preliminari alla formulazione del proprio parere in coerenza con la propria identità di organismo che, per la sua stessa natura, valorizza e promuove le dinamiche associative che investono tutti gli ambiti della vita economica e tutte le forme del lavoro.

Il rilascio del parere del CNEL è affidato all'Assemblea.

Documenti allegati

1. atto costitutivo (14.03.2000)
2. statuto (08.09.2009)
3. verbale assemblea straordinaria di modifica statuto precedente al 2009
4. regole deontologiche professionali (anno 2010)
- 4bis regole deontologiche professionali (anno 2009)
5. dichiarazione su annotazione elenco associazioni (17.09.2009)
6. copia su scopi associazione
7. autocertificazione su carichi penali
 - a. doc. 5 - attestazione del 2009 riguardo a: attività dal 1991 al 2009, struttura organizzativa e tecnico scientifica, formazione (p.34 e 36 – Notiziario ed elenco convegni);
 - b. doc 6 – dichiarazione sostitutiva di atto notorio;
 - c. doc. 7 - elenco iscritti.
8. atto costitutivo, statuto originario e modifiche sino al 2006, codice deontologico (varie edizioni), regolamento della Commissione soci (varie edizioni), attestazione su elenchi iscritti e diffusione territoriale, carta identità.
9. Statuto 2010 (documento informatico)

Vari scambi Ministero della giustizia ANBI

Integrazioni

Due attestazioni del Presidente (all. A e B)

Requisiti richiesti dal decreto

- a) avvenuta costituzione per atto pubblico o per scrittura privata autenticata o per scrittura privata registrata presso l'ufficio del registro, da almeno quattro anni;
- b) adozione di uno statuto che sancisca: - - b1) un ordinamento a base democratica; - b2) l'assenza di scopi di lucro; - b3) la precisa identificazione delle attività professionali cui l'associazione si riferisce; - b4) la precisa identificazione dei titoli professionali o di studio necessari per fare parte dell'associazione; - b5) la rappresentatività elettive delle cariche interne; - b6) l'assenza di situazioni di conflitto di interesse o di incompatibilità; - b7) la trasparenza degli assetti organizzativi e l'attività dei relativi organi; - b8) la esistenza di una struttura organizzativa e tecnico-scientifica adeguata all'effettivo raggiungimento delle finalità dell'associazione;
- c) tenuta di un elenco degli iscritti, aggiornato annualmente con l'indicazione delle quote versate direttamente all'associazione per gli scopi statutari;
- d) esistenza di un sistema di deontologia professionale con possibilità di sanzioni;
- e) previsione dell'obbligo della formazione permanente;
- f) diffusione su tutto il territorio nazionale;
- g) mancata pronunzia nei confronti dei suoi rappresentanti legalI di condanna, passata in giudicato, in relazione all'attività all'associazione medesima.

Requisito a)

Avvenuta costituzione per atto pubblico o per scrittura privata autenticata o per scrittura privata registrata presso l'ufficio del registro, da almeno quattro anni.

Riscontro

Atto costitutivo redatto per atto notarile il 14 marzo 2000 (all.1, copia conforme all'originale)

Requisito b)

- adozione di uno statuto che sancisca un ordinamento a base democratica, senza scopo di lucro
- la precisa identificazione delle attività professionali cui l'associazione si riferisce
- la precisa identificazione dei titoli professionali e di studio necessari per farne parte
- la rappresentatività elettiva delle cariche interne
- l'assenza di situazioni di conflitto di interesse o di incompatibilità
- la trasparenza degli assetti organizzativi e l'attività dei relativi organi
- la esistenza di una struttura organizzativa, e tecnico-scientifica adeguata all'effettivo raggiungimento delle finalità dell'associazione.

Riscontro

- Il fine democratico è desunto dall'articolazione interna dell'associazione, dalla tipologia degli organi associativi e dalle loro modalità di elezione e composizione come riportato agli art.8 e ss. dello statuto del 2009 (all.2). L'assenza di scopo di lucro è prevista dall'art. 3 dello statuto (all.2).
- La precisa identificazione dell'attività professionale cui l'associazione si riferisce (operatori delle DBN-Discipline Bio-Naturali del benessere/Biopranoterapia) è oggetto dell'art.3 dello statuto (all.2)
-
- La precisa identificazione dei titoli di studio e professionali necessari per l'accreditamento dei soci ordinari (e delle altre categorie di soci) non è rivenibile in alcun documento ufficiale. In una copia non datata (con timbro e sigla ANBI, all.6) si parla di conseguimento di attestato di abilitazione presso ANBI o altra associazione alla fine di un percorso triennale. (*)

(*) Assente [risolta come da riscontro finale]

- La rappresentatività elettiva delle cariche interne (Consigliere del Comitato Direttivo, Presidente del comitato direttivo, Organo di controllo deontologico) è disciplinata dagli articoli 9-14 dello statuto (all.2). La durata massima della cariche è di tre anni con possibilità di rielezione espressamente prevista solo per i membri del comitato direttivo (max 5 volte, art. 10, primo cpv, idem) .
-
- L'assenza di situazioni di conflitto di interesse o di incompatibilità è espressamente prevista dall'art.11, comma 6, dello statuto (all.2).
-
- La trasparenza degli assetti organizzativi e l'attività dei relativi organi è affermata dall'associazione attraverso la regolamentazione degli organi associativi (art.8 e ss. statuto (all.2,)).
-
- L'esistenza di una struttura organizzativa adeguata all'effettivo raggiungimento delle finalità dell'associazione è appena accennata all'art. 10, ultimo cpv, dello statuto (all.2) laddove si parla di Comitato esecutivo e della possibilità di istituire commissioni di studio o di ricerca. (*)

(*) Carente [risolta come da esito finale]

- Riguardo all'esistenza di una struttura tecnico scientifica, essa è rinvenibile come ipotesi esclusivamente nello statuto del 2010 (all.4). (*)

(*) Carente [risolta come da riscontro finale]

Requisito c)

Tenuta di un elenco degli iscritti, aggiornato annualmente con l'indicazione delle quote versate direttamente all'associazione per gli scopi statutari.

Riscontro

L'associazione ha inviato una dichiarazione del presidente in cui si porta a conoscenza che l'elenco degli iscritti è tenuto tramite "Registro degli associati" e che le quote associative vengono versate su c.c.p o direttamente alla segreteria. In una nota del "Sindacato Italiano Naturopatia Pranoterapia ed Erboristeria (senape clacs-cisl) si attesta che gli associati ANBI sono iscritti al sindacato scrivente e che gli abilitati all'attività professionale delle DBN, in data 3/2/09 sono 120, mentre gli abilitati associati sono 30. (*)

(*) Manca, dunque, un elenco degli iscritti tenuto per ognuno dei quattro anni precedenti la presentazione della domanda, aggiornato annualmente con le quote versate dagli iscritti. **[risolta come da riscontro finale]**

Requisito d)

Sistema di deontologia professionale con possibilità di sanzioni.

Riscontro

- Così come stabilito all'art.12 dello statuto (all.2), l'Associazione ha adottato le Regole deontologiche professionali (all.4) e previsto un procedimento disciplinare con possibilità di contraddittorio e un sistema di "*sanzioni graduate in relazione alla violazione posta in essere*" che possono essere comminate dai membri dell'organo di controllo deontologico (all.2).

Requisito e)

Previsione dell'obbligo della formazione permanente.

Riscontro

L'art.12 delle Regole deontologiche professionali 2010 (all.4) prevede espressamente che l'associazione *"si impegna a garantire la formazione permanente dei propri iscritti [...] attraverso l'organizzazione, con cadenza almeno annuale, di corsi, seminari, e convegni sulle DBN, con rilascio del relativo attestato. In alternativa [...] si riserva di permettere ai propri iscritti il conseguimento di attestati di equivalente professionalità presso altre associazioni [...] che saranno valutati dall'associazione"*.

I corsi di formazione sono regolamentati dalla L. R. Toscana n. 2/2005 e successivi provvedimenti attuativi.

Requisito f)

Diffusione su tutto il territorio nazionale.

Riscontro

In una nota del presidente al ministero della giustizia (12.03.10) si precisa che ANBI, "pur contando soci abilitati in varie regioni italiane, non possiede, per il momento, una articolazione propria nel territorio nazionale " (*)

(*) Assente

-

Requisito g)

Mancata pronunzia nei confronti dei suoi rappresentanti legali di condanna, passata in giudicato, in relazione all'attività dell'associazione medesima.

Riscontro

-

Il requisito è posseduto alla data del 17/09/2009 come da autocertificazione del Presidente (all.7).

Riscontro finale

FASE 1:

L'associazione A.N.B.I., in base alla documentazione allegata, appare in possesso dei requisiti di cui alle lett. a, b, d, g.

Risulta **non in possesso** dei requisiti di cui alle **lettere c) e f)** (vd. p. 8 e 11)

Per quanto riguarda le criticità emerse, si segnala che:

- per il **requisito sub b3)** - *precisa identificazione dei titoli di studio e professionali* – l'assenza di quanto richiesto dalla legge (vd. p.6);
- per il **requisito sub b7)** - *esistenza di una struttura organizzativa, e tecnico-scientifica adeguata all'effettivo raggiungimento delle finalità dell'associazione* - la carenza delle strutture insediate all'atto della domanda al Ministero della Giustizia (vd. pp. 6 e 7).

Il 27.11.12 è stata inviata mail con richiesta di integrazioni. Termine ultimo 12.12.12

FASE 2: (a seguito delle integrazioni pervenute il 10.12.12)

Con riferimento alle integrazioni richieste, sono pervenuti 2 documenti (all. A e B):

- per il **requisito sub b3)** - *precisa identificazione dei titoli di studio e professionali* – un'attestazione del presidente (all. B) che precisa che per iscriversi all'associazione (per le tre categorie di soci previsti dallo statuto) non è richiesto nessun titolo di studio particolare se non la scuola d'obbligo. I soci dovranno comunque ottenere un attestato di abilitazione rilasciato dall'ANBI al termine dei corsi triennali regolamentati dalla Legge Regionale Toscana n. 2/2005 e successivi provvedimenti attuativi.
- per il **requisito sub b7)** - *esistenza di una struttura organizzativa, e tecnico-scientifica adeguata all'effettivo raggiungimento delle finalità dell'associazione* – il presidente riferisce di una struttura organizzativa con base in Toscana e sede distaccata in Friuli e di una struttura tecnico-scientifica composta dai docenti con specifica qualifica per l'insegnamento delle varie materie e personale qualificato alla valutazione dei vari test sulle qualità bio-energetiche degli iscritti.
- per il requisito sub c), il presidente ha inviato (all. A) l'elenco degli iscritti (Estratto dal libro dei Soci tenuto presso l'Associazione) per gli anni 2005- 2012, con le quote versate. Ad oggi, gli iscritti sono 71;
- per il **requisito sub f)**, l'associazione è presente in 4 regioni (Toscana, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Umbria).

In base alla documentazione pervenuta, Biopranoterapeuti-A.N.B.I. appare in possesso dei requisiti di cui alle lett. a, b, c, d, e, g.

L'Ufficio ritiene soddisfacente le dichiarazioni e gli allegati trasmessi ed esprime un **orientamento negativo** (per carenza del requisito di cui alla lettera **f)** alla richiesta di A.N.B.I. all'inserimento negli elenchi delle associazioni non regolamentate rappresentative a livello nazionale ai fini di una loro partecipazione alle piattaforme comuni ai sensi dell'art. 26 del d. lgs 206/2007. L'istruttoria può essere esaminata dalla Commissione II nella seduta del 18 dicembre.

() Si segnala che il Cnel ha espresso parere positivo su un'altra associazione di biopranoterapeuti – AIFEP – che conta 114 iscritti in 16 regioni.*

COMMISSIONE ISTRUTTORIA II: nella seduta del 18 dicembre 2012 ha espresso un **orientamento negativo**, confermando quanto proposto dall'Ufficio.